

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

LNP

### COMUNICATO UFFICIALE N. 229/CGF

(2007/2008)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 133/CGF – RIUNIONE DEL 29 FEBBRAIO 2008

##### 1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Leoni Dr. Roberto, Maiello Dr. Umberto, Mezzacapo Dr. Salvatore – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE BLASI MANUELE (TESSERATO ALL'EPOCA FATTI F.C. JUVENTUS S.P.A. ATTUALMENTE TESSERATO S.S.C. NAPOLI) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 92, COMMA 1 NOIF** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 14.2.2008)

Con ricorso 19.2.2008 il Procuratore Federale ha proposto rituale gravame avverso il proscioglimento del calciatore Blasi Emanuele (tesserato all'epoca dei fatti in favore della F.C. Juventus S.p.A., attualmente con S.S.C. Napoli) a seguito di proprio deferimento per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione all'art. 92, comma 1 N.O.I.F. (delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/C.D.N. del 14.2.2008).

Con i motivi scritti il Procuratore Federale, non condividendo la decisione della C.D.N. che, ritenuto l'inadempimento del Blasi di natura privatistica che sfugge di per sé all'ordinamento sportivo ed, in specie, alla norma che si assume essere stata violata, lo aveva prosciolto dagli addebiti formulatigli, ha eccepito che:

1) la decisione era in contrasto con la normativa federale vigente e con analoghi precedenti della giurisprudenza sportiva;

2) per consolidata giurisprudenza della S.C. il principio della successiva normativa abrogativa o modificativa in senso favorevole all'incolpato, stabilita espressamente dall'art. 2 del C.P., non era peraltro applicabile in materia disciplinare in considerazione dei peculiari principi che regolano tale materia;

3) in ogni caso, a voler ritenere anche in denegata ipotesi l'applicabilità del principio del "favor rei", l'entrata in vigore del nuovo Regolamento Agenti del 1.2.2007, comportante l'abrogazione dell'art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agenti di Calciatori, considera antiregolamentare e sanziona con eguale vigore il comportamento tenuto dal deferito Blasi per la mancata esecuzione del lodo arbitrale e ciò

per quanto disposto dall'art. 23, commi 5 – 6 del vigente Regolamento Agenti, e dell'art. 28, comma 1, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I.;

4) il contenuto dichiarativo e non condannatorio attinente alla parte dispositiva del Lodo soggiaceva a termini in parte non ancora scaduti al momento della sua pubblicazione, 21.3.2007, di talché era del tutto corretto il relativo dispositivo.

Ciò premesso, concludeva richiedendo che, in totale riforma della decisione impugnata, la C.G.F. dichiarasse la responsabilità disciplinare del Blasi in relazione alle violazioni ad esso contestate con l'atto di deferimento, comminando allo stesso la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 o quella ritenuta di giustizia.

Con rituali controdeduzioni il Blasi eccepiva:

1) l'inconferenza dei precedenti disciplinari citati dal Procuratore Federale decisi in costanza di vigenza del vecchio Regolamento per l'esercizio dell'attività di Agente, oggi sostituito dal Regolamento Agenti entrato in vigore il 1.2.2007;

2) univoca giurisprudenza in ambito sportivo, nazionale ed internazionale, ha ritenuto applicabile il principio del "favor rei" anche in ambito disciplinare;

3) il Blasi, per il principio dell'abolitio criminis, non poteva né può soggiacere a sanzione alcuna in ragione di una norma abrogata;

4) il richiamo all'art. 92 N.O.I.F., ora abrogato, era da ritenersi inconferente poiché relativo a rapporti tra società e tesserati, categoria, quest'ultima, alla quale l'Agente Antonelli Stefano non era più appartenente all'atto del mancato ottemperamento, da parte del Blasi, al lodo arbitrale del 21/03/07.

Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso del Procuratore Federale ed in subordine per l'irrogazione di una sanzione di €100,00.

Alla seduta del 29.2.2008 compariva, davanti alla Corte di Giustizia Federale – Sezione I<sup>a</sup>, il Procuratore Federale il quale insisteva per l'accoglimento del ricorso; compariva, altresì il difensore del Blasi il quale, stante l'abrogazione delle norme incriminatrici che qualificavano la condotta posta in essere come illecito disciplinare, insisteva per il rigetto del ricorso ed in subordine perché venisse comminata una ammenda simbolica di €100,00.

Ciò premesso, osserva questa Corte di Giustizia Federale che il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.

Non può, infatti, dubitarsi che la protratta inesecuzione nel tempo del Lodo emesso il 21.3.2007 costituisca violazione di doveri e obblighi generali di cui all'art. 1 C.G.S. così come contestato nell'atto di deferimento, non assumendo alcun rilievo, ai fini disciplinari e sanzionatori, il riferimento all'art. 92, comma 1 N.O.I.F..

Il provvedimento del Collegio Arbitrale, infatti, essendo immediatamente esecutivo ex art. 23, commi 5 – 6, del vigente Regolamento Agenti pubblicato l'1.2.2007 (Com. Uff. n. 50/2007), avrebbe dovuto essere prontamente eseguito dal Blasi il quale era ed è tenuto, ex art. 1 comma 1 C.G.S., all'osservanza delle norme e degli atti federali in conformità all'obbligo di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile, come nella fattispecie, all'attività sportiva.

La sua condotta antidisciplinare deve essere, quindi, sanzionata come da dispositivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Procura Federale, infligge al calciatore Blasi Manuele la sanzione dell'ammenda di €5.000,00.

## 2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Attolico Avv. Lorenzo, Maiello Dr. Umberto, Mezzacapo Dr. Salvatore – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario

### **2) RICORSO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE E AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. PULVIRENTI ANTONINO SEGUITO GARA CATANIA/INTERNAZIONALE DEL 10.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 185 dell’11.02.2008)**

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Catania/Internazionale, disputato in data 10.2.2008 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti ammoniva con diffida ed infliggeva al presidente, signor Antonino Pulvirenti, del Catania Calcio S.p.A. l’ammenda di €5.000,00, per avere, al termine della predetta gara, rivolto al direttore di gara e ad un assistente espressioni irrispettose, in violazione dell’art. 5, commi 1, 5 e 6 lett. b) e d) del vigente C.G.S.

Il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti infliggeva, altresì, alla società Calcio Catania S.p.A. l’ammenda di €8.000,00 a titolo di responsabilità diretta per il comportamento del proprio Presidente, nonché per aver i suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo dell’incontro *de quo*, intonato continuamente cori ingiuriosi nei confronti del direttore di gara.

In particolare, il signor Pulvirenti, al termine dell’incontro, si rivolgeva al direttore di gara, signor Farina, e, successivamente al suo assistente, signor Cariolato, con espressioni del seguente tenore: “ti devi vergognare, vergogna, era fuorigioco di un metro”.

Quanto ai sostenitori, il comportamento sanzionato consisteva nell’intonazione, a partire dal minuto 30° del secondo tempo di gioco, di cori oltraggiosi nei confronti dell’arbitro, violazione per cui la società Calcio Catania S.p.A. era stata già in passato sanzionata.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Calcio Catania S.p.A., la quale, in sintesi, lamenta, (i) con riferimento alla posizione del proprio Presidente, l’incongruità della decisione del Giudice Sportivo, in considerazione del fatto che le dichiarazioni oggetto di contestazione erano rivolte ad un assistente e non all’arbitro, mentre (ii) con riferimento alla posizione della società, l’irragionevolezza dell’equiparazione delle sanzioni tra il Presidente e la Società e l’eccessiva rilevanza attribuita ai cori dei propri sostenitori.

A giustificazione del comportamento del proprio Presidente, la società assume, inoltre, la circostanza che l’arbitro abbia, in seguito, riconosciuto lo sbaglio commesso nel dichiarare valida la rete del vantaggio dell’Internazionale.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 29.2.2008, è presente, per la Calcio Catania S.p.a, l’Avv. Fiorillo, la quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che la precisazione in ordine al destinatario delle dichiarazioni lesive rese dal Presidente risulta infondata in quanto l’art. 5 C.G.S. sanziona il soggetto dell’ordinamento federale che rende dichiarazioni idonee a ledere il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione federale, senza alcuna distinzione in merito ai soggetti ai quali le stesse sono rivolte. Nessuna riduzione dell’ammenda può, pertanto, essere presa in considerazione.

Quanto, invece, alla posizione della società, la Corte precisa che, in caso di dichiarazioni lesive rilasciate da dirigenti e tesserati, la responsabilità delle società è stabilita dall’articolo 5, comma 2, C.G.S. e la relativa sanzione dal comma 7 della medesima disposizione codicistica.

Risultano irrilevanti, pertanto, le doglianze manifestate dalla Società in ordine alla propria responsabilità ed all’ammontare dell’ammenda.

Risulta irrilevante, altresì, la circostanza, presunta attenuante, dell’ammissione dell’arbitro circa l’irregolarità del gol.

Per questi motivi, la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DEL VICENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 3 MARZO 2008 ED AMMENDA DI €4.000,00 INFLITTA AL SIG. VIGNONI SERGIO SEGUITO GARA VICENZA/CESENA DEL 16.02.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. N. 193 del 19.02.2008)**

Con decisione pubblicata mediante il comunicato ufficiale n. 193 del 19.2.2008, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti ha applicato nei confronti di Sergio Vignoni, Direttore Sportivo del Vicenza Calcio S.p.A., le sanzioni dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 3.3.2008 e dell'ammenda di €4.000,00.

*Tanto per avere, al 21° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale, uscendo dall'area tecnica e rivolgendo un'espressione ingiuriosa al Direttore di gara; recidiva specifica.*

Avverso la decisione del Giudice di prime cure, hanno interposto ricorso la società Vicenza Calcio S.p.A. ed il Direttore Sportivo Sergio Vignoni, all'uopo deducendo la sproporzione della sanzione pecuniaria comminata a quest'ultimo rispetto ai fatti in contestazione.

Sulla scorta del descritto costruito giuridico, i ricorrenti hanno, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente annullamento della statuizione recante l'applicazione dell'ammenda, ovvero, in via subordinata, per la riduzione dell'entità della detta sanzione

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto del Quarto Ufficiale.

Ed, invero, alla stregua delle univoche risultanze del suddetto rapporto, deve ritenersi acclarato che il sig. Vignoni, al 21° del secondo tempo, *si alzava e, recandosi verso la linea laterale del terreno di gioco, urlava "arbitro se un disonesto, falla finita"*.

Del pari, avuto riguardo al chiaro contenuto offensivo dell'espressione utilizzata, non può essere revocata in dubbio la qualificazione come illecita della condotta in esame, sicuramente concretante una fattispecie di espressione ingiuriosa rivolta al direttore di gara.

Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che l'ammenda comminata al signor Vignoni sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi; e ciò – non solo per le modalità plateali della condotta ingiuriosa – ma anche in ragione della recidiva specifica e reiterata del predetto Direttore Sportivo.

Ed, invero, mette conto evidenziare che il prevenuto ha riportato un lasso temporale di appena quattro mesi altre tre sanzioni per illeciti della medesima indole.

Tale circostanza, smentendo le deduzioni difensive incentrate sulla eccezionalità dell'evento, dimostra con assoluta evidenza una spiccata propensione del signor Vignoni ad assumere atteggiamenti in chiara distonia con le norme dell'ordinamento sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Vicenza Calcio S.p.A. di Vicenza e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ZANETTI CRISTIANO SEGUITO GARA REGGINA/JUVENTUS DEL 23.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 197 del 24.2.2008)

Sulla scorta del rapporto arbitrale relativo alla gara Reggina/Juventus del 23.2.2008, il Giudice Sportivo presso la lega Nazionale Professionisti ha irrogato al calciatore Cristiano Zanetti, espulso alla fine della gara sopra ricordata, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara “*per avere, al termine della partita, scaldato un avversario*” (cfr. Com. Uff. n. 197 del 24.2.2008).

Con il reclamo in esame, la società Juventus S.p.A. in persona del suo Amministratore Delegato e nell’interesse del proprio tesserato Cristiano Zanetti, ha chiesto alla adita Corte di Giustizia Federale che venga ridotta la sanzione inflitta al proprio tesserato ad una sola giornata. Nell’atto di reclamo, la ricorrente non nega la commissione del fallo, contestandone piuttosto la gravità, tale da comportare una squalifica per due giornate e comunque qualificando l’episodio come scontro di gioco intervenuto a gara non ultimata.

Il reclamo è meritevole di accoglimento.

Ed infatti la circostanza che ha condotto il Giudice Sportivo ad irrogare la contestata sanzione della squalifica per due giornate è senza ombra di dubbio la circostanza per cui il calciatore sanzionato avrebbe scaldato un avversario “*al termine della partita*”. Il Giudice Sportivo fonda, infatti, la sanzione esclusivamente sulla richiamata circostanza, che – ove rispondente al vero – connoterebbe l’episodio di quei tratti di gravità idonei e sufficienti a ritenere congrua una squalifica per due giornate. Deve poi ritenersi che il Giudice Sportivo abbia tratto detto convincimento dal rapporto del quarto ufficiale di gara, il quale riferisce che “*immediatamente dopo il fischio di fine gara da parte dell’arbitro il sig. Zanetti Cristiano n. 6 della Soc. Juventus colpiva con un calcio all’altezza della gamba un giocatore avversario che stava proteggendo il pallone al momento del fischio*”.

A ben considerare, però, è proprio la circostanza per cui il fallo sarebbe avvenuto a gara oramai terminata, assumendo così quel tratto di gravità che caratterizza i falli a gioco ultimato, che non emerge con la necessaria chiarezza e certezza. In tal senso depongono più rilievi. Innanzitutto, il fatto che il giocatore della Reggina colpito stesse proteggendo il pallone, per come asserito dal quarto ufficiale di gara, il che fa ragionevolmente pensare ad un’azione di gioco ancora in corso, altrimenti risultando detta protezione del tutto inutile. In secondo luogo, non è certo se al momento della commissione del fallo fosse intervenuto il triplice fischio che solo segna la fine effettiva della gara, limitandosi il quarto ufficiale di gara a riferire di “*fischio di fine gara*”. Non senza, da ultimo, considerare la particolare concitazione che caratterizza ogni fine gara, in particolare quelle fasi in cui il calciatore della squadra in svantaggio tenta, verosimilmente con azione anche scomposta, il recupero del pallone negli ultimi istanti di gara.

In conclusione, ribadite le svolte considerazioni, deve essere rilevata la fondatezza del ricorso in esame.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal F.C. Juventus S.p.A. di Torino, riduce la sanzione della squalifica ad una giornata di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Dr. Gerardo Mastrandrea

-----  
**Publicato in Roma il 20 Giugno 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete